



N° 1328: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04 ARTICOLO 5A CPV. 1-2

La norma concerne le "disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo"

CAPOVERSO 1

L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

CAPOVERSO 2

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

- (A) le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
- (B) le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusiva-mente nelle aree esterne; per aree esterne s'intendono le terrazze e altre aree all'esterno dell'edificio che, per garantire la libera circolazione dell'aria: (1) non sono coperte, oppure (2) sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati;
- (C) le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione: C1: per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
- C2: tra le singole persone deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
- **(D)** i luoghi chiusi delle strutture della ristorazione aperti esclusivamente ai conducenti professionali, ai lavoratori che devono lavorare all'aperto, segnata-mente nel settore agricolo e in quello edile nonché agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio; oltre alle misure di protezione di cui alla lettera c, a tali strutture della ristorazione si applica quanto segue:
- D1. devono notificare la relativa offerta all'autorità cantonale competente,
- D2. possono servire soltanto ospiti in possesso di una prenotazione; è fatto salvo il servizio di conducenti professionali,
- D3. devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti;
- (E) le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
- (F) le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo.

SPIEGAZIONI FEDERALI:

Le modifiche materiali riguardano in particolare il capoverso 2 lettere b e d.

Il capoverso 2 lettera b introduce la possibilità di aprire le aree esterne delle strutture della ristorazione per la consumazione dei cibi e delle bevande offerti e offrire posti a sedere. Il luoghi chiusi restano chiusi, ad eccezione dell'accesso degli ospiti agli impianti sanitari. Dal punto di vista dell'IPG indennità per perdita di guadagno per il coronavirus, il diritto a percepirla per gli indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro continua a basarsi sulla chiusura dell'azienda, anche se l'area esterna è aperta secondo il capoverso 2 lettera b. Per aree esterne s'intendono le terrazze e le altre aree abbastanza aperte da garantire lo stesso ricambio d'aria come all'aperto (n. 1 e 2). Nelle aree esterne coperte non devono essere presenti pareti (in muratura, legno o vetro) o divisori assimilabili a pareti (pannelli di plastica, teloni, siepi fitte o simili) su almeno la metà dei lati; se sono presenti divisori su più della metà dei lati, non deve essere presente una copertura (gli ombrelloni singoli non sono considerati coperture; una tenda da sole che copre completamente l'area invece sì). Un lato che presenti come aperture soltanto vani





porta o interstizi non può essere considerato un lato aperto. I gestori responsabili sono tenuti ad adottare la soluzione corretta sul posto.

Il capoverso 2 lettera d disciplina espressamente due casi di rigore, per i quali l'interpretazione dell'ordinanza vigente consente già di trovare una soluzione nella pratica. Si tratta di offrire la possibilità di un pasto caldo ai conducenti professionali e alle persone esposte tutto il giorno alle intemperie nell'ambito del loro lavoro. Al termine della sessione primaverile, le Camere federali hanno adottato una disposizione corrispondente nella legge COVID-19 (art. 4 cpv.3 e 4); la presente disposizione disciplina i dettagli. Vi rientrano l'obbligo, per i ristoranti interessati, di notificare l'offerta al Cantone (n. 1), l'obbligo di prenotazione per le persone che intendono usufruire dell'offerta (n. 2; sono eccettuati i conducenti) nonché la registrazione dei dati di contatto (n. 3). Si applicano inoltre le prescrizioni per le mense aziendali (lett. c n. 1 e 2: obbligo di stare seduti e distanziamento tra le singole persone; sono pertanto esclusi i gruppi di ospiti in cui le prescrizioni sul distanziamento non possono essere rispettate).

.....

N° 1329: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04 ARTICOLO 5A CPV. 3

Alle seguenti strutture valgono le normative aggiuntive di cui sotto alle lettere A-D:

- (1) le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusiva-mente nelle aree esterne; per aree esterne s'intendono le terrazze e altre aree all'esterno dell'edificio che, per garantire la libera circolazione dell'aria: (1) non sono coperte, oppure (2) sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati;
- (2) le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo.
- (A) la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
- (B) per gli ospiti vige <mark>l'obbligo di stare seduti</mark>, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
- (C) tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
- (D) i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.

SPIEGAZIONI FEDERALI:

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi all'area destinata alla consumazione, già applicabili alla ristorazione all'interno degli alberghi: la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo, salvo in caso di genitori con figli (lett. a). Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti (lett. b). Tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria di 1,5 metri o devono essere installate barriere efficaci, ossia pareti divisorie di grande superficie o simili (lett. c). Per finire – e questa è una novità – il gestore deve registrare i dati di contatto di tutti 4/7 gli ospiti e non più di una sola persona per gruppo di ospiti (cfr. art. 5); sono eccettuati i dati di contatto dei bambini in compagnia dei genitori (lett. d).





N° 1330: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04 ARTICOLO 5A CPV. 4

Vigono i seguenti orari di apertura (per i riferimenti vedere GD n° 1328, ndr):

- (A) le strutture di cui al capoverso 2 lettere a, b e f devono restare chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06.00;
- **(B)** le strutture di cui al capoverso 2 lettere c e d possono restare aperte soltanto durante gli orari consueti dei pasti e devono restare chiuse in ogni caso tra le ore 22.00 e le ore 6.00; sono escluse le strutture della ristorazione per imprese con lavoro a turni operative 24 ore su 24.

SPIEGAZIONI FEDERALI

Il capoverso 4 disciplina gli orari di apertura delle strutture della ristorazione. Queste ultime devono restare chiuse tra le ore 23 e le ore 6 (lett. a). Per le mense aziendali e le strutture aperte esclusivamente ai conducenti professionali e ai lavoratori che lavorano all'aperto si applicano orari di apertura adattati alle circostanze particolari (lett. b).

N° 1331: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04 ARTICOLO 6 CPV. 1bis e 2

(cpv. 1 BIS) Alle manifestazioni in presenza di pubblico si applica quanto segue:

(....)

- (D) l'esercizio di strutture della ristorazione, comprese le strutture take-away, è vietato;
- (E) la consumazione di cibi e bevande è vietata.

(cpv. 2) Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne. (....) non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

SPIEGAZIONI FEDERALI:

Il capoverso 1bis disciplina i dettagli per le manifestazioni in presenza di pubblico. Secondo la lettera a si applica un limite massimo di 50 visitatori nei luoghi chiusi e 100 nelle aree esterne. Nelle strutture può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza (lett. b) e vige l'obbligo di stare seduti durante l'intera manifestazione, comprese le pause, salvo nei casi in cui vi siano validi motivi per alzarsi (ad esempio per andare in bagno o per motivi di salute, ma non per «sgranchirsi le gambe» o fumare una sigaretta) (lett. c). Nei limiti del possibile, gli organizzatori dovrebbero rinunciare alle pause. L'esercizio di strutture della ristorazione (comprese le offerte take-away) è vietato (lett. d); alla stessa stregua è vietata anche la consumazione di cibi e bevande (lett. e), dato che è obbligatorio portare sempre la mascherina facciale. È però consentito – come durante i viaggi in treno – portare con sé una bevanda o un piccolo snack e togliere la mascherina per il tempo necessario alla loro consumazione.

Capoverso 2: nei luoghi chiusi, le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (p. es. una cena a casa di amici, una serata di gioco ecc.) possono svolgersi con 10 persone; nelle aree esterne resta applicabile il limite di 15 persone. Queste manifestazioni private restano soggette a un regime privilegiato: se non si svolgono in una struttura accessibile al pubblico non è richiesto un piano di protezione specifico. Si applicano soltanto le regole d'igiene e comportamento raccomandate dall'UFSP.